

Opere superspecialistiche Codice Appalti: il Consiglio di Stato ferma tutto

del 07/10/2016

Palazzo Spada sospende il parere sull'elenco delle opere superspecialistiche in attesa dei chiarimenti da parte del MIT sulle memorie presentate da Finco e Ance. Solo in seguito il Consiglio di Stato si esprimerà in merito. Il Consiglio di Stato ha **bloccato il parere sull'elenco delle opere superspecialistiche**, fermando quindi il decreto attuativo di riferimento del Nuovo Codice Appalti che deve individuare le opere "superspecialistiche" per cui è escluso l'avvalimento.

Secondo Palazzo Spada, che si è espresso con [parere n.1953/2016 del 21 settembre](#), il Ministero delle infrastrutture avrebbe **dovuto rispondere ai dubbi degli operatori, in particolare quelli presentati da Finco e Ance**. Non avendolo fatto, bisognerà condurre nuove indagini e capire se le proposte delle associazioni sono ammissibili. In seguito, i giudici amministrativi si esprimeranno in merito.

Lo schema di decreto del Mit reca l'"individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'[art.89, comma 11, del d.lgs. 50/2016](#)" e individua l'**elenco delle opere cosiddette "superspecialistiche" per le quali non è ammesso il ricorso all'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione dei lavori rientrino**, oltre ai lavori prevalenti, anche **opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico** o di rilevante complessità tecnica, nell'ipotesi in cui il valore di tali opere superi il dieci per cento del complesso dei lavori.

Va edienziato anche che tale elenco **assume rilievo anche ai fini del subappalto**: per l'[art.105, comma 5](#) del nuovo Codice, infatti, **il ricorso a tale strumento, in relazione alle predette opere, non può superare "il trenta per cento dell'importo" complessivo dei lavori** oggetto dell'appalto o della concessione dei lavori.

Il Mit ha così varato il decreto contenente l'elenco delle **15 opere superspecialistiche**, che **comprende 13 categorie** indicate dall'[art.12 della Legge 80/2014](#) (OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30), **aggiungendovi la categoria OS 12-B, cioè barriere paramassi, fermaneve e simili** proposta da Assoroccia, e la **OS 32, inerente alle strutture in legno**, suggerita da FederlegnoArredo.

Nel parere 'di fermo' del Consiglio di Stato si legge, però, che **anche l'Ance e la Finco avevano proposto l'inserimento di altre categorie**([la proposta Finco](#)) e segnalato possibili violazioni della concorrenza, ma che il MIT, dopo aver accolto le precedenti proposte, ha **accantonato queste ultime senza fornire spiegazioni approfondite**. Da qui, il 'fermo' in attesa di delucidazioni.